

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 70

24 marzo 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 599/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 600/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 601/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 602/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . .	6
Regolamento (CEE) n. 603/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	7
Regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i prodotti enumerati all'allegato 1 del regolamento n. 159/66/CEE	9
Regolamento (CEE) n. 605/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che limita l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1416/69 e 1417/69 relativi alla vendita di burro a prezzo ridotto a talune categorie di consumatori	14
Regolamento (CEE) n. 606/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 in particolare per quanto concerne l'aiuto all'ammasso privato del burro e della crema di latte	16
Regolamento (CEE) n. 607/71 della Commissione, del 23 marzo 1971, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
Informazione sulla data di entrata in vigore dell'Accordo, sotto forma di scambio di lettere, con il Regno del Marocco, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'Allegato 1 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco	20
Informazione sulla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità economica europea e Malta	20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 599/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	52,78
10.01 B	Frumento duro	58,98 ⁽¹⁾
10.02	Segala	45,68
10.03	Orzo	27,44
10.04	Avena	27,10
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	29,79 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.05 B	Granturco altro	29,79 ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	23,53
10.07 C	Sorgo	33,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	51,45
11.01 B	Farine di segala	74,39
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	100,72
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	54,83

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 600/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	1,20	1,20	2,80
10.02	Segala	0	0	0	1,00
10.03	Orzo	0	3,50	3,50	4,50
10.04	Avena	0	0,50	0,50	3,00
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,85	1,85	2,15
10.05 B	Granturco altro	0	1,85	1,85	2,15
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0,50
10.07 C	Sorgo	0	2,00	2,00	2,40
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,033	0,053
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,623	0,623	0,801	0,801
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,466	0,466	0,599	0,599
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,543	0,543	0,698	0,698

REGOLAMENTO (CEE) N. 601/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 568/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 66 del 19. 3. 1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 602/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,31
	II. zucchero greggio	11,72 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,31
	II. zucchero greggio	11,72 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/71 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1971
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della settimana precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	nessuna quotazione	Bordeaux	1,152
Montpellier	nessuna quotazione	Montpellier	nessuna quotazione
Narbonne	1,316	Nantes	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,293	Lecce	nessuna quotazione
Asti	1,397	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,056
Lecce	nessuna quotazione	Roma	nessuna quotazione
Pescara	1,088	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Reggio Emilia	1,188	Treviso	1,176
Treviso	1,144		
Verona (per i vini locali)	1,160		
R II			u.c./hl
Bari	nessuna quotazione	A II	
Barletta	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	15,03
Cagliari	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	18,30
Lecce	1,144	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	38,50
Taranto	nessuna quotazione		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel	24,59
Rheinfalz	15,03	Rheingau	nessuna quotazione
Rheinhessen (Hügelland)	17,08	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i prodotti enumerati all'allegato I del regolamento n. 159/66/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che un prezzo di base e un prezzo d'acquisto sono fissati annualmente per ognuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 159/66/CEE; che, in virtù dell'articolo 5 dello stesso regolamento, è necessario fissare l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per detti prodotti; che, per la stesura di tale elenco, è opportuno considerare unicamente i mercati degli Stati membri sui quali una gran parte della produzione nazionale di questi prodotti è commercializzata durante tutta la campagna o per uno dei periodi nei quali la campagna può essere suddivisa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ognuno dei prodotti enumerati all'allegato I del regolamento n. 159/66/CEE devono considerarsi mercati rappresentativi ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento, i mercati degli Stati membri che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Sono abrogati:

— il regolamento n. 95/67/CEE del 10 maggio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla

produzione per i cavolfiori⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 522/68⁽⁴⁾,— il regolamento n. 151/67/CEE, del 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i pomodori⁽⁵⁾,— il regolamento n. 153/67/CEE, del 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i limoni⁽⁶⁾,— il regolamento n. 155/67/CEE, del 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pesche⁽⁷⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 904/68⁽⁸⁾,— il regolamento n. 291/67/CEE, del 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pere⁽⁹⁾,— il regolamento n. 339/67/CEE, del 25 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le uve da tavola⁽¹⁰⁾,— il regolamento n. 399/67/CEE, del 31 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le mele⁽¹¹⁾,— il regolamento n. 924/67/CEE, del 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini⁽¹²⁾,— il regolamento n. 926/67/CEE, del 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci⁽¹³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2074/68⁽¹⁴⁾,⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.⁽³⁾ GU n. 90 del 10. 5. 1967, pag. 1769/67.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 30. 4. 1968, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. 126 del 26. 6. 1967, pag. 2483/67.⁽⁶⁾ GU n. 126 del 26. 6. 1967, pag. 2486/67.⁽⁷⁾ GU n. 126 del 26. 6. 1967, pag. 2488/67.⁽⁸⁾ GU n. L 157 del 5. 7. 1968, pag. 15.⁽⁹⁾ GU n. 153 del 14. 7. 1967, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU n. 168 del 26. 7. 1967, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. 177 del 2. 8. 1967, pag. 8.⁽¹²⁾ GU n. 291 del 30. 11. 1967, pag. 13.⁽¹³⁾ GU n. 291 del 30. 11. 1967, pag. 15.⁽¹⁴⁾ GU n. L 306 del 20. 12. 1968, pag. 27.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica :

— dal 1° maggio 1971 per i cavolfiori,

— dal 1° giugno 1971 per gli altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento n. 159/66/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

Mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Sint-Katelijne-Waver
Repubblica federale di Germania :	Hamburg Kitzingen Maxdorf Straelen Reichenau
Repubblica francese :	Châteaurenard Saint-Pol-de-Léon Saint-Omer Saint-Malo Chalon-sur-Saône
Repubblica italiana :	Ascoli Piceno Salerno Pisa Ancona Pesaro
Regno dei Paesi Bassi :	Westerlee Barendrecht Grootebroek

*ALLEGATO II***Mercati rappresentativi alla produzione per i pomodori**

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Sint-Katelijne-Waver
Repubblica federale di Germania :	Roisdorf Weisenheim Heidelberg Reichenau
Repubblica francese :	Châteaurenard Perpignan Marmande
Repubblica italiana :	Siracusa Pescara Ascoli Piceno Salerno
Regno dei Paesi Bassi :	Rotterdam Venlo Westerlee

*ALLEGATO III***Mercati rappresentativi alla produzione per le pesche**

Repubblica francese :	Perpignan Valence Montauban
Repubblica italiana :	Ferrara Salerno Bologna Verona Ravenna Forlì

*ALLEGATO IV***Mercati rappresentativi alla produzione per le uve da tavola**

Repubblica francese :	Avignon Nîmes
Repubblica italiana :	Siracusa Bari Ascoli Piceno Chieti

*ALLEGATO V***Mercati rappresentativi alla produzione per le pere**

Regno del Belgio e Granducato del Lussemburgo :	Sint-Truiden
Repubblica federale di Germania :	Hamburg Weisenheim Ingelheim Bonn
Repubblica francese :	Avignon Valence Angers
Repubblica italiana :	Bologna Bolzano Ferrara Ravenna Trento Verona
Regno dei Paesi Bassi	Geldermalsen Utrecht Zwaag

*ALLEGATO VI***Mercati rappresentativi alla produzione per le mele**

Regno del Belgio :	Sint-Truiden
Repubblica federale di Germania :	Hamburg Bonn Tettmang Heilbronn Stade
Repubblica francese :	Montauban Nîmes Angers
Repubblica italiana :	Bolzano Cuneo Ferrara Verona
Granducato del Lussemburgo :	Luxembourg
Regno dei Paesi Bassi :	Geldermalsen Goes Utrecht

ALLEGATO VII

Mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci

Repubblica italiana :

Catania
Siracusa
Reggio Calabria

ALLEGATO VIII

Mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini

Repubblica italiana :

Catania
Palermo
Siracusa
Taranto

ALLEGATO IX

Mercati rappresentativi alla produzione per i limoni

Repubblica italiana :

Catania
Palermo
Siracusa
Messina

REGOLAMENTO (CEE) N. 605/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che limita l'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1416/69 e 1417/69 relativi alla vendita di burro a prezzo ridotto a talune categorie di consumatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 28,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che la Commissione ha adottato diverse misure particolari relative alla vendita di burro d'ammasso pubblico a prezzo ridotto, in particolare durante la campagna lattiero-casearia 1969/1970, allo scopo di favorire lo smaltimento di quantitativi supplementari di burro di ammasso pubblico che non era possibile vendere alle normali condizioni durante la campagna;

considerando che è possibile ridurre questo smaltimento supplementare, data l'evoluzione della situazione del mercato del burro; che è quindi opportuno non più applicare

- il regolamento (CEE) n. 1416/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività senza scopi di lucro⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/70⁽⁶⁾, e
- il regolamento (CEE) n. 1417/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito ed a corpi

assimilati⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/70⁽⁸⁾;

considerando che è opportuno prevedere che i regolamenti restino tuttavia applicabili al burro venduto ai sensi delle loro disposizioni, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai buoni rilasciati dall'organismo d'intervento italiano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1416/69, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; che le autorità italiane competenti hanno comunicato che il quantitativo corrispondente alle domande depositate che possono essere prese in considerazione è di 3.000 tonnellate di burro;

considerando che è necessario che la Commissione sia informata, entro breve termine, dei quantitativi di burro venduti a norma dei relativi regolamenti e di quelli che restano da consegnare alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1416/69 e (CEE) n. 1417/69 restano applicabili soltanto

- al burro venduto a norma delle loro disposizioni anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso, il compratore dovrà ritirare il burro prima del 1° luglio 1971;
- al quantitativo di 3.000 tonnellate di burro per il quale dei buoni sono stati rilasciati dall'organismo d'intervento italiano, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1416/69, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente regola-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 222 dell'8. 10. 1970, pag. 8.

mento, i quantitativi di burro venduti a norma dei regolamenti (CEE) n. 1416/69 e (CEE) n. 1417/69 che restano da consegnare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 606/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 in particolare per quanto concerne l'aiuto all'ammasso privato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 878/70⁽⁴⁾, fissa all'articolo 24 l'importo degli aiuti concessi all'ammasso privato del burro e della crema di latte; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi e della situazione del mercato, occorre modificare i suddetti importi; che è opportuno precisare alcune modalità del pagamento degli aiuti; che occorre parimenti armonizzare i nuovi importi con quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b);

considerando che, in occasione di tali modifiche, è opportuno adattare, in funzione dell'esperienza acquisita, alcune condizioni relative ai contratti d'ammasso, previste dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 685/69, nonché l'inizio del periodo di uscita dall'ammasso previsto dall'articolo 24;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69, l'importo di 8 unità di conto di cui alla lettera a) è sostituito dall'importo di 9 unità di conto.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 15. 5. 1970, pag. 24.

L'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 685/69 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 23*

1. Il burro o la crema di latte sono stati fabbricati durante il periodo di 14 giorni precedenti il giorno dell'inizio dell'ammasso oggetto del contratto.
2. La quantità minima di burro o di crema di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 985/68 è fissata a 1.000 kg per partita.
3. Le condizioni relative al controllo delle partite sotto contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 985/68 formano oggetto di un capitolato d'oneri.
4. Il capitolo d'oneri prevede, per quanto riguarda il burro, che sull'imballaggio devono figurare almeno le indicazioni seguenti, eventualmente in codice :
 - a) il numero d'identificazione della fabbrica,
 - b) la data di fabbricazione,
 - c) la data d'immagazzinamento,
 - d) il numero della partita e del collo.
5. Il contratto di ammasso non può essere concluso prima dell'entrata all'ammasso del burro. »

Articolo 3

L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 685/69 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 24*

1. L'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68, è stabilito come segue per tonnellata di burro o di equivalente di burro :
 - a) 9 unità di conto per le spese fisse,
 - b) 0,60 unità di conto per giorno d'ammasso per le spese connesse alla durata dello stesso. Il numero di giorni è calcolato partendo dal giorno dell'entrata all'ammasso fino al giorno dell'uscita. Tuttavia l'importo massimo da prendere in considerazione è di 126 unità di conto,

c) 30 unità di conto per il deprezzamento della qualità per il prodotto la cui durata d'ammasso è di almeno 4 mesi.

2. Il pagamento dell'aiuto, di cui all'articolo 26 può essere effettuato mediante acconto. In nessun caso, l'importo del pagamento può superare quello dell'aiuto dovuto alla data del versamento. »

Articolo 4

All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

« 1. Il periodo d'ammasso inizia il 1° aprile e termina il 15 settembre del medesimo anno. Il periodo di uscita dall'ammasso inizia il 16 settembre e termina il 31 marzo dell'anno successivo. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 607/71 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1971

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 414/71 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 598/71 ⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto

alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁶⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁷⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 414/71, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 23. 3. 1971, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1971 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽¹⁾	8,514	8,014
11.02 B II	Cereali mondati di segala ⁽¹⁾	6,171	5,921
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽¹⁾	7,373	7,123
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala ⁽¹⁾	4,791	4,541
11.02 E II	Fiocchi di segala ⁽¹⁾	8,514	8,014

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido, calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, (in peso), inferiore o pari al 2,5 % per la segala.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'Accordo, sotto forma di scambio di lettere, con il Regno del Marocco, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'Allegato 1 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea ed il regno del Marocco

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica del perfezionamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo, sotto forma di scambi di lettere⁽¹⁾, con il Regno del Marocco, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'Allegato 1 dell'Accordo che crea un'Associazione fra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco⁽²⁾, firmato a Bruxelles il 1° marzo 1971, ha avuto luogo il 18 marzo 1971 a Bruxelles, l'Accordo entra in vigore il 1° aprile 1971, conformemente all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 dell'8. 8. 1969, pag. 1.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'Accordo che istituisce un'Associazione fra la Comunità economica europea e Malta

Poiché lo scambio degli strumenti di notifica del perfezionamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽¹⁾, firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970, ha avuto luogo il 19 marzo 1971 a Bruxelles, l'Accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 18, il 1° aprile 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.
